

# Le aree di attenzione sui bilanci del 2020 per effetto del COVID-19

di Paola Pedotti (\*)

L'outbreak COVID-19 e gli impatti che avrà sui bilanci del 2020 degli operatori italiani; le aree di attenzione viste nei diversi framework contabili.

## Antefatto e situazione sui bilanci degli esercizi 2019

Il fenomeno "Coronavirus" si è manifestato nella Repubblica popolare cinese in un periodo molto vicino alla data di chiusura dei bilanci 2019 e la situazione si è mostrata in repentina evoluzione successivamente al 31 dicembre 2019. Sebbene le prime informazioni sui casi di infezione fornite dalle autorità della Repubblica popolare cinese risalgano alla fine del 2019, solo il 30 gennaio 2020 l'*International Health Regulations Emergency Committee* dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'esistenza di un fenomeno di emergenza internazionale.

Alla luce della cronologia degli eventi e delle notizie rese disponibili dopo la data di chiusura del bilancio, l'epidemia da COVID-19 ha rappresentato, relativamente ai bilanci relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 un evento sorto dopo la data di chiusura dell'esercizio e, in quanto tale, in conformità sia allo IAS 10, che allo OIC 29, i correlati effetti non hanno comportato rettifiche agli importi rilevati nei bilanci di questo periodo; l'evento è stato generalmente classificato nell'ambito dei fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio che non comportano una rettifica ma richiedono specifica informativa (*non-adjusting*).

Diverse considerazioni invece dovevano essere effettuate nei casi in cui le conseguenze dell'epidemia si sono aggiunte a situazioni di incertezza e criticità già esistenti prima della data di riferimento del bilancio, e in tal caso gli amministratori avrebbero dovuto rivedere la propria valutazione della continuità aziendale.

Il Principio OIC 29 chiarisce che "il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se ne tenga conto è la data di formazione del bilancio, che nella generalità dei casi è individuata con la data di redazione del progetto di bilancio d'esercizio da parte degli amministratori"; e in ogni caso, "se tra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione da parte dell'organo assembleare si verificassero eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio, gli amministratori debbono adeguatamente modificare il progetto di bilancio, nel rispetto del procedimento previsto per la formazione del bilancio".

Il tema della continuità aziendale è trattato nei Principi IAS/IFRS dal Principio IAS 1, ove si prevede che, nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell'impresa di continuare a operare come un'entità in funzionamento e che, qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative incertezze relative a eventi o condizioni che possano comportare l'insorgere di seri dubbi sulla capacità dell'impresa di continuare a operare come un'entità in funzionamento, essa deve evidenziare tali incertezze.

Con riferimento ai bilanci predisposti in conformità ai Principi contabili nazionali, l'OIC 29.59, lett. c) stabilisce quanto segue: "se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli

### Nota:

(\*) Senior manager - BDO Italia S.p.A.

# Bilancio d'esercizio

effetti del venire meno della continuità aziendale”.

In linea generale vale citare l'art. 2427, comma 1, numero 22-*quater*, c.c. il quale stabilisce che “la nota integrativa deve indicare la natura e l'effetto patrimoniale, economico e finanziario dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio”.

Alla luce di questi riferimenti, si ritiene quindi che le valutazioni degli amministratori nella predisposizione del bilancio devono essere basate anche sulle informazioni disponibili dopo il 31 dicembre 2019 e, precisamente, fino alla data del consiglio di amministrazione che approva il progetto di bilancio, nel caso il bilancio sia predisposto secondo i Principi contabili internazionali, ovvero fino alla data dell'assemblea chiamata ad esprimersi sul bilancio stesso, in caso di utilizzo dei Principi contabili nazionali.

Su questo tema così significativo è intervenuto poi l'art. 7 del Decreto n. 23/2020 (anche detto Decreto Liquidità) che ha voluto neutralizzare l'effetto COVID-19 sulle valutazioni della continuità sui bilanci del 2019 non ancora approvati al 23 febbraio 2020 e sui bilanci dell'esercizio 2020.

## Implicazioni di tipo generale sui bilanci 2020

Diversa l'analisi dei bilanci (sia intermedi che annuali) dell'esercizio 2020, perché l'evento connesso all'epidemia ha sicuramente effetti di tipo *adjusting* sulle poste di bilancio (1).

Esistono impatti di tipo generale e di tipo specifico; esistono effetti connessi alla valutazione dei rischi e delle incertezze sull'attività dell'impresa, e altri legati ai criteri contabili applicabili alle singole poste di bilancio. Non entriamo nel merito delle valutazioni delle poste di bilancio nei casi in cui non sia appropriato il presupposto della continuità, ma esamineremo i normali criteri di valutazione da adottare da imprese in funzionamento, ma che tengano in considerazione le incertezze nelle stime richieste dal caso specifico.

### Rischi e incertezze

L'autorità ESMA ha più volte chiarito nei propri *Public Statements* la rilevanza che le informazioni richieste dalla relazione sulla gestione

L'art. 7 del Decreto Liquidità ha voluto neutralizzare l'effetto COVID-19 sulle valutazioni della continuità sui bilanci del 2019 non ancora approvati al 23 febbraio 2020 e sui bilanci dell'esercizio 2020.

predisposta dagli amministratori a corredo dei bilanci assumono nella valutazione dei rischi e delle incertezze cui sono sottoposte le società. Inoltre, per i soggetti quotati e per i soggetti vigilati che predispongono informativa periodica regolamentata, queste valutazioni dovranno essere determinate

nelle relazioni trimestrali e poi nelle semestrali del periodo 2020. Tale è la raccomandazione da parte delle autorità nazionali ed internazionali nelle comunicazioni inviate ai soggetti interessati nel corso del mese di marzo. Per ora, considerata l'estrema incertezza legata agli sviluppi della pandemia, le indicazioni si limitano all'esercizio 2020, e non toccano orizzonti temporali più estesi.

Ove rilevanti, nella relazione sulla gestione devono essere fornite informazioni aggiornate:

- sui rischi legati al COVID-19 che possono avere impatto sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria;

- sulle eventuali misure intraprese o pianificate per mitigare detti rischi nonché un'indicazione di natura qualitativa e/o quantitativa dei potenziali impatti considerati per la stima dell'andamento futuro della società.

In stretta analogia, anche i soggetti che redigono il bilancio secondo i Principi contabili nazionali, dovranno fornire nella relazione sulla gestione di accompagnamento alla propria informativa finanziaria annuale, ai sensi dell'art. 2428 del Codice civile “una descrizione dei principali rischi ed incertezze cui la società è esposta”, “coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, gli indicatori del risultato finanziario e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società [*omissis*]. Dalla relazione devono in ogni caso risultare: 6) l'evoluzione prevedibile della gestione; 6-*bis*) a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste; b) l'esposizione della società al rischio di credito, al rischio di prezzo, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari”.

### Nota:

(1) Le fonti utilizzate per la stesura del testo sono aggiornate con riferimenti normativi, di prassi e giurisprudenza pubblicati alla data di stampa (maggio 2020).

**Impatto globale**

Il 2 aprile 2020 l'autorità ha aggiornato il proprio *Risk summary* per tener conto degli effetti del COVID-19 affermando che la pandemia, in combinazione con altri rischi di valutazione già precedentemente individuati, ha portato a massicce correzioni del mercato azionario da metà febbraio, guidate da un forte deterioramento delle prospettive per consumatori, imprese e l'ambiente economico in generale. Obbligazioni, mercati dei titoli di Stato e una serie di fondi di investimento mostrano segni di stress. L'autorità prevede dunque un periodo di rischio prolungato per gli investitori istituzionali e al dettaglio di ulteriori correzioni del mercato, probabilmente significative, e rischi molto elevati. La prospettiva sui rischi operativi è negativa.

In Tavola 1 viene riportata la proiezione dei rischi al 2 aprile 2020.

**Implicazioni sulle poste di bilancio**

*Misurazione delle perdite attese su crediti (ECLs) secondo IFRS 9 e adeguamento del Fondo svalutazione crediti*

L'impatto del COVID-19 sul rischio di credito sarà più grave e immediato in diversi settori.

Il Principio IFRS 9 prevede un metodo di valutazione dei crediti ai fini della determinazione degli accantonamenti. Secondo il Modello, l'entità (o l'istituto di credito) deve verificare se l'attività finanziaria presenta oggettive evidenze di perdita di valore sin dal momento della rilevazione iniziale, cioè se si tratta di *credit-impaired financial asset*. Nel caso in cui l'attività venga svalutata già in sede di rilevazione iniziale, non viene registrato nessun

*impairment*, perché si presuppone che le perdite attese siano già incluse nella stima dei flussi di cassa al fine di calcolare il tasso d'interesse effettivo al quale attualizzare le perdite di credito attese lungo la vita residua. Negli esercizi successivi, ogni variazione, favorevole o non favorevole, rispetto alle perdite attese al momento della rilevazione iniziale viene imputata direttamente a conto economico.

Se invece l'attività non presenta oggettive evidenze di perdita di valore, al momento della rilevazione iniziale, l'IFRS 9 disciplina due tipi di valutazione in base alla qualità creditizia degli strumenti finanziari:

- per le attività che non hanno subito un incremento significativo del rischio di credito rispetto a quello registrato nel momento della rilevazione iniziale o hanno un rischio di credito alla data di riferimento basso, le entità rilevano un accantonamento per un ammontare pari alle perdite di credito attese nei 12 mesi successivi alla data di riferimento;

- per le attività che, invece, hanno subito un incremento significativo nel rischio di credito e tale rischio non è basso, le entità devono rilevare un accantonamento pari alle perdite attese lungo la vita residua di tali attività finanziarie, scontate al tasso d'interesse effettivo (Modello delle *Expected Credit Losses* - ECL).

L'ECL viene definita dallo stesso IASB come una stima del valore attuale di tutte le inadempienze del debitore lungo la vita dello strumento. In generale, tale stima prende in considerazione tre parametri di rischio:

- 1) PD - probabilità di *default*;
- 2) LGD - percentuale di perdita in caso d'insolvenza;

Tavola 1 - Proiezione dei rischi al 2 aprile 2020

ESMA remit	Level Outlook	Risk categories	Level Outlook	Risk drivers	Outlook
Overall ESMA remit	■ →	Liquidity	■ →	Macroeconomic environment	↑
Securities markets	■ →	Market	■ →	Interest-rate environment	→
Infrastructures and services	■ →	Contagion	■ ↗	Sovereign and private debt markets	↗
Asset management	■ →	Credit	■ ↗	Infrastructure disruptions	↗
Consumers	■ ↗	Operational	■ ↗	Political and event risks	↑

ESMA, TRV Report on trends, risks and vulnerability - esma50-165-1107\_risk\_update (2nd April 2020).

3) EAD - la stima dell'esposizione creditizia al verificarsi dell'insolvenza.

In aggiunta, tale Modello, richiede di considerare nel calcolo anche gli scenari previsionali e le relazioni storiche tra le variabili macroeconomiche (inflazione, disoccupazione, variazione del PIL, tasso d'interesse) con una conseguente riduzione della soggettività delle scelte.

Lo IASB ha pubblicato un documento di risposta a una serie di domande relative all'applicazione dell'IFRS 9, che richiede alle imprese di incorporare dati ragionevoli e documentabili su eventi storici, condizioni attuali e previsioni sulle condizioni economico future nella valutazione degli ECLs delle attività finanziarie non rilevate al *fair value* con effetto a conto economico. Tale valutazione dovrebbe essere basata sulle informazioni alla data di bilancio rettificate sulla base delle informazioni successive disponibili. Secondo lo IASB nel 2020 le perdite attese potranno aumentare a causa di un aumento sia della PD sia della LGD per le attività finanziarie.

Poiché tutte le attività finanziarie soggette agli ECL richiedono che la PD sia stimata nei successivi 12 mesi, gli effetti dell'incertezza relativa al Coronavirus possono essere molto significativi.

Sono attesi incrementi degli accantonamenti contenuti a causa dell'adozione di una stima previsionale, appunto *forward-looking*, sulle posizioni classificate in *default*.

L'EBA a marzo ha fornito alcuni chiarimenti sull'applicazione del quadro prudenziale delle esposizioni in stato di *default*, delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza e delle esposizioni deteriorate ai sensi dell'IFRS 9, riguardanti anche il trattamento contabile di queste posizioni. L'autorità ribadisce il concetto di flessibilità nell'applicazione del quadro prudenziale, chiarendo che un'esposizione non deve essere riclassificata in automatico come:

- (i) esposizione in stato di *default*;
- (ii) esposizione oggetto di misure di tolleranza; oppure
- (iii) esposizione deteriorata ai sensi del Principio contabile internazionale – IFRS 9, in caso di adozione di misure di tolleranza creditizia (come la moratoria del debito e le altre iniziative introdotte dal Decreto Liquidità, per l'Italia) da parte dei governi nazionali.

L'EBA chiarisce che tali misure sono dovute alle iniziative legislative intraprese per

affrontare l'emergenza e non dovrebbero portare ad automatici peggioramenti del *rating* creditizio del debitore (*credit scoring*). Nonostante ciò, EBA ribadisce l'importanza di una classificazione accurata di tutte le esposizioni e di una rilevazione tempestiva di qualsiasi deterioramento nella qualità degli *asset* sottostanti.

Infine, EBA precisa che nell'effettuare la valutazione relativa all'applicazione dell'IFRS 9 per la classificazione delle esposizioni creditizie gli enti sono invitati a tenere conto anche del *Public Statement* dell'ESMA del 25 marzo 2020 contenente ulteriori indicazioni sulle implicazioni contabili del supporto economico e delle misure di alleviamento adottate dagli Stati membri dell'UE, in risposta alla crisi del COVID-19. In questo *Public Statement* ESMA, sostiene che l'approccio *principle based* dell'IFRS 9 prevede una flessibilità sufficiente a rappresentare correttamente le circostanze specifiche dell'epidemia COVID-19 e le misure adottate dai governi.

Per quanto riguarda i Principi contabili italiani, il Principio OIC 15 stabilisce che i crediti devono essere iscritti in bilancio se si verificano due condizioni:

- 1) il processo produttivo si è completato: da valutare alla luce delle chiusure temporanee delle imprese, e delle condizioni incluse nei singoli e specifici contratti ed eventuali previsioni di cause di forza maggiore per inadempimenti contrattuali;
- 2) si è verificato il passaggio sostanziale della proprietà, che normalmente è realizzato con la consegna o spedizione dei beni; anche questa condizione è soggetta a particolari valutazioni conseguenti alle chiusure produttive che impediscono la consegna dei beni a clienti.

In termini di valutazione, i crediti sono esposti in bilancio al netto delle svalutazioni necessarie per ricondurli al valore di presumibile realizzo. La svalutazione è la riduzione di valore di un credito, derivante da una stima, al valore di presumibile realizzo riconducibile alla data del bilancio: se si ritiene che sussistano gli indicatori che facciano ritenere probabile che il credito abbia perso valore, deve essere rilevata.

Quali sono gli indicatori? Ad esempio la significativa difficoltà finanziaria del debitore; un inadempimento o mancato pagamento degli interessi o del capitale; dati osservabili che indichino che esista una sensibile diminuzione dei flussi finanziari futuri stimati per un

credito; o, come previsto anche da IFRS 9, il creditore, per ragioni legali o economiche relative alle difficoltà del debitore, estende una concessione di prezzo o di dilazione di pagamento che il creditore non avrebbe preso in considerazione in un'altra situazione.

Se poi negli esercizi successivi al 2020 le ragioni che avevano comportato la contabilizzazione della svalutazione dovessero venire meno, anche solo in parte, ad esempio per un miglioramento nella solvibilità del debitore, la svalutazione dovrà essere stornata e il credito verrà ripristinato ad un valore che al massimo sarà eguale al costo ammortizzato *ante* svalutazione.

Un altro aspetto rilevante nel contesto dell'esercizio 2020 potrà riguardare la distinzione dei crediti ai fini della esigibilità entro o oltre l'esercizio, che deve esser fatta tenendo conto "della realistica capacità del debitore di adempiere l'obbligazione nei termini previsti dal contratto, e dell'orizzonte temporale in cui il creditore ritiene ragionevole di poter esigere il credito vantato".

#### *Fair value measurement (IFRS 13)*

I cambiamenti nel *fair value* devono essere illustrati nelle note (IFRS 13), fornendo una descrizione delle tecniche di valutazione e degli *input* utilizzati per determinare il *fair value*, e la sensitività della valutazione a cambiamenti nelle assunzioni. Queste informazioni sono necessarie per consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere in che modo il fenomeno COVID-19 sia stato tenuto in considerazione ai fini della valutazione del *fair value*. Un elemento fondamentale è definire quali condizioni e le correlate assunzioni erano note o conoscibili ai partecipanti al mercato alla data della valutazione.

Gli effetti sui mercati finanziari del primo trimestre 2020 hanno portato ad andamenti negativi dei mercati dei titoli e a un incremento della volatilità; questi effetti per molte attività e passività, e in particolare per strumenti finanziari e proprietà immobiliari possono portare a cambiamenti significativi nei loro *fair value*, riflettendo cambiamenti nelle previsioni dei flussi di cassa, maggiore incertezza e i maggiori rischi sopra indicati. I *fair value* dovranno essere dunque rivisti per garantire che i valori riflettano le condizioni alla data di bilancio.

L'IFRS 13 definisce il *fair value* come il prezzo che si percepirebbe dalla vendita di un'attività o il prezzo che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare transazione tra operatori di mercato alla data in cui è effettuata la valutazione. Le assunzioni alla base del *fair value* sono quelle che riflettono le condizioni di mercato alla data della valutazione.

Gli incrementi sulla volatilità dei prezzi di diversi mercati possono influire direttamente sul *fair value* se esso è determinate sulla base dei prezzi di mercato quotati, o indirettamente, se la tecnica di valutazione si basa su *inputs* che derivano da mercati volatili. Potrebbe quindi essere necessario spostarsi su misurazioni fatte sulla base di *input* non osservabili che riflettono in che modo i partecipanti al mercato considerano gli effetti del COVID-19 nelle loro pre-

visioni di flussi di cassa correlati a quella specifica attività o passività alla data del bilancio, dandone adeguata descrizione nelle note.

Il livello 1 della gerarchia del *fair value* proposta dall'IFRS 13, è l'utilizzo di prezzi quotati non rettificati in un mercato attivo; la presenza di un prezzo quotato in un mercato attivo normalmente fornisce la prova più attendibile del *fair value*; tuttavia, come già avvenuto dopo la crisi del 2008, lo IASB aveva fatto alcune riflessioni sull'uso del livello 1 in mercati illiquidi; l'IFRS 13 prende in esame il caso di riduzioni significative nel volume o nel livello di attività di un mercato di un'attività o di una passività, per comprendere quando è possibile o addirittura necessario non utilizzare il prezzo di mercato perché non rappresentativo del *fair value* di quell'attività o passività, e fornisce una serie di fattori di riferimento per tale valutazione: infatti il declino dell'attività di un mercato non porta automaticamente a considerare il prezzo inosservabile.

Poiché le attuali condizioni sono così ampiamente diffuse sui mercati, questi fattori dovrebbero essere incorporati nella valutazione al *fair value*.

#### *Impairment (IAS 36 e OIC 9) e impatto sul rispetto dei covenants*

Lo IAS 36 stabilisce che le attività siano iscritte ad un valore che non ecceda il valore recuperabile (che è rappresentato dal maggiore tra il *fair value* al netto dei costi di vendita e il valore d'uso). L'entità deve valutare a ogni data di riferimento del bilancio se esiste una indicazione che un'attività possa aver subito una riduzione di valore. Se esiste una qualsiasi indicazione di ciò, l'entità deve stimare il valore recuperabile dell'attività. Gli indicatori di riduzione di valore includono, tra gli altri,

## Bilancio d'esercizio

significativi cambiamenti con effetto negativo sull'entità, oppure si suppone che questi si verificheranno nel prossimo futuro, nella misura in cui o nel modo in cui un'attività viene utilizzata o ci si attende sarà utilizzata. Tali cambiamenti includono casi quali l'attività che diventa inutilizzata, piani di dismissione o di ristrutturazione del settore operativo al quale l'attività appartiene, piani di dismissione dell'attività prima della data precedentemente prevista, e il ristabilire la vita utile di un'attività come definita piuttosto che indefinita.

Nell'attuale contesto la tipologia di attività soggette a queste condizioni è molto vasta. Include cespiti, beni immateriali, avviamenti, attività per diritto d'uso (iscritte al costo), investimenti immobiliari (se iscritti al costo), attività biologiche (se iscritte al costo) e partecipazioni in collegate o *joint ventures* iscritte a patrimonio netto.

Le imprese quindi dovranno valutare, sia ai fini della redazione delle situazioni contabili infrannuali e del bilancio 2020, gli effetti connessi all'interruzione delle attività produttive, alla riduzione dei ricavi e alla riduzione nei margini economici necessari per la copertura degli ammortamenti rappresentino indicatori di perdita di valore, sia in termini di definizioni degli indicatori di *performance* necessari per il rispetto dei *covenants* (quali normalmente è l'Ebit).

### *Imposte differite attive (IAS 12 e OIC 25)*

Lo IAS 12 stabilisce che il valore contabile di un'attività fiscale differita deve essere rivisto a ciascuna data di riferimento di bilancio.

Deve essere valutata attentamente la recuperabilità delle imposte differite attive, sulla base delle informazioni disponibili alla data della valutazione.

### *Rimanenze e obsolescenza del magazzino (IAS 2 e OIC 13)*

Secondo lo IAS 2 e OIC 13 le rimanenze devono essere valutate al minore tra il costo e il valore netto di realizzo.

La determinazione del costo di produzione potrà recepire tutti i costi sostenuti necessari per portare le rimanenze nelle condizioni e nel luogo attuale dove il prodotto potrà essere utilizzato: il Principio OIC 13 esclude tuttavia i costi di distribuzione, che rappresentano nell'attuale particolare situazione una componente estremamente significativa dei costi

aziendali, i resi, gli sconti e quelle altre fattispecie a cui le aziende coinvolte faranno ricorso per non perdere fasce importanti della propria clientela.

La normale capacità produttiva andrà rivista, per il periodo 2020, per tener conto dei fermi produzione dovuti a cause di interruzione non prevedibili.

Nell'attuale contesto, il calcolo del valore netto di realizzo dovrà presumibilmente richiedere metodi o assunzioni più dettagliati, cioè le imprese dovranno svalutare le rimanenze a seguito del calo nelle vendite. Le perdite di valore delle rimanenze infrannuali dovrebbero essere riflesse nei periodi intermedi in cui avvengono, con successivi eventuali ripristini di valore riconosciuti come utili nei periodi successivi.

### *Operazioni di copertura e strumenti finanziari (IAS 39, IFRS 9 e OIC 32)*

L'epidemia COVID-19 può ridurre la probabilità che una relazione di copertura di operazioni programmate altamente probabili (OIC 32.61) si realizzi. Se ciò fosse, anche il criterio di ammissibilità della relazione di copertura potrebbe non essere più rispettato, ad esempio se l'attività finanziaria sottostante è sottoposta a una perdita di valore.

Nel caso in cui l'operazione programmata altamente probabile coperta non è più altamente probabile, la relazione di copertura è interrotta e la riserva deve essere immediatamente riclassificata a conto economico.

Dovrà essere fornita adeguata informativa in bilancio; per quanto riguarda i bilanci OIC (par. 129, OIC 32), di descrizione del venir meno del requisito di "altamente probabile" per le operazioni programmate oggetto di copertura dei flussi finanziari e la componente inefficace riconosciuta a conto economico nel caso di copertura di flussi finanziari, oltre alle eventuali cause di cessazione della relazione di copertura e i relativi effetti contabili.

IFRS 7 stabilisce che debbano essere fornite nelle note illustrative:

a) la descrizione dettagliata dei metodi utilizzati per conformarsi alle disposizioni del par. 9, lett. c); del par. 10, lett. a), del par. 10A, lett. a); e del par. 5.7.7, lett. a), dell'IFRS 9, ivi compresa la spiegazione del perché il metodo è appropriato;

b) se l'entità ritiene che le informazioni integrative da essa fornite, nel prospetto della

situazione patrimoniale-finanziaria o nelle note, per conformarsi alle disposizioni del par. 9, lett. c); del par. 10, lett. a); del par. 10A, lett. a); o del par. 5.7.7., lett. a), dell'IFRS 9 non rappresentino fedelmente la variazione del *fair value* (valore equo) dell'attività o della passività finanziaria attribuibile alle variazioni del rischio di credito, le ragioni di tale conclusione e i fattori che l'entità ritiene rilevanti;

c) la descrizione dettagliata della metodologia o delle metodologie utilizzate per determinare se la presentazione degli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività nelle altre componenti di conto economico complessivo crei o amplii un'asimmetria contabile nell'utile (perdita) d'esercizio (cfr. parr. 5.7.7 e 5.7.8 dell'IFRS 9). Se l'entità è tenuta a presentare gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività nell'utile (perdita) d'esercizio (cfr. par. 5.7.8 dell'IFRS 9), tra le informazioni integrative deve essere inclusa la descrizione dettagliata delle relazioni economiche descritte nel par. B5.7.6 dell'IFRS 9.

#### *Accantonamenti, passività potenziali e indennizzi (IAS 37 e OIC 31)*

Il presupposto per l'iscrizione di un accantonamento, in entrambe i *framework* contabili applicabili, è condizionato al rispetto di precise e condizioni, in assenza delle quali non è ammesso nessun accantonamento in bilancio. IAS 37.14 ammette l'iscrizione di un accantonamento se e solo se:

- un'entità ha un'obbligazione in corso (legale o implicita) quale risultato di un evento passato;
- è probabile che sarà necessario l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere l'obbligazione; e
- può essere effettuata una stima attendibile dell'ammontare dell'obbligazione.

OIC 31 stabilisce che gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti devono avere, alla chiusura dell'esercizio, le seguenti caratteristiche:

- natura determinata;
- esistenza certa o probabile;
- ammontare o data di sopravvenienza della passività indeterminati;
- ammontare della passività attendibilmente stimabile.

Nell'attuale contesto saranno da valutare attentamente i contratti stipulati sia con fornitori e clienti, che con assicuratori e riassicuratori e

valutare da un lato la necessità di iscrivere passività a fronte di contratti onerosi, cioè contratti in cui i costi necessari per adempiere alle obbligazioni assunte superano i benefici: si pensi a contratti di fornitura a scadenza 2020 che prevedevano consegne a date predefinite e a prezzi fissati: se i costi di produzione hanno subito ragionevolmente un aumento, la fornitura sarà in perdita. Si dovrà valutare quali elementi dei costi di produzione siano imputabili alle disposizioni normative emesse dal governo (per i quali non deve effettuare accantonamenti) e quali invece siano originati da difficoltà e rallentamenti del processo produttivo.

Dall'altro lato, l'iscrizione di indennizzi assicurativi che, come stabilito dai Principi di riferimento possono essere contabilizzati solo se virtualmente certi (con una probabilità superiore al 95%) di riceverli.

Un aspetto particolare riguarda gli effetti apportati dai Decreti governativi di sostegno alle imprese in materia di sospensione dei pagamenti dei mutui e dei contratti di *leasing*. Le disposizioni, che hanno effetto transitorio al solo esercizio 2020, riguardano la sospensione dei pagamenti dei canoni *leasing* e delle rate di mutui che avevano scadenza tra il 17 marzo ed il 30 settembre 2020. Ai fini contabili, rileva se l'impresa ha adottato il criterio del costo ammortizzato o meno: nel primo caso le moratorie rappresentano solo un differimento temporaneo del rimborso delle rate, e pertanto non dovrebbero costituire una modifica sostanziale del contratto; nel secondo caso, l'allungamento del piano di ammortamento deve essere rilevato per competenza lungo tutta la durata del finanziamento, rilevando a conto economico gli interessi maturati anche nel periodo di moratoria dei pagamenti.

Per quanto attiene la moratoria dei canoni di *leasing*, i soggetti OIC che applicano il metodo patrimoniale nel bilancio di esercizio rilevano a conto economico i canoni maturati e riscontano il maxi-canone eventualmente previsto da contratto lungo la durata del contratto. Durante la moratoria le rate saranno rimborsate alla fine del periodo di sospensione, e non verrà addebitato il canone di *leasing*, cioè non verranno iscritti i costi a conto economico, anche se il bene oggetto del *leasing* continuerà a essere utilizzato. Ai fini del rispetto del Principio della competenza il Principio OIC 19, A7 precisa che "un accordo

che preveda la sospensione per un determinato periodo nel pagamento della quota capitale implicita nei canoni di *leasing* finanziario comporta una modifica nella tempistica originaria dei pagamenti del debito e il conseguenziale prolungamento della durata del contratto. A fronte della sospensione in esame, si effettua una nuova rimodulazione dell'imputazione a conto economico dei canoni residui posticipati al termine del periodo di sospensione e dell'eventuale risconto iscritto a fronte del maxicanone".

Sotto il profilo IFRS, lo IASB ha recentemente proposto un emendamento al Principio contabile IFRS 16 volto a semplificare l'applicazione del Principio ai locatari che hanno numerosi contratti e che, indipendentemente dalle moratorie proposte dal governo, hanno avuto delle concessioni. È consentito considerare le concessioni relative esclusivamente al fenomeno COVID-19 come se non fossero modifiche ai contratti, e quindi non deve rideterminare la passività per ciascun contratto; solo per il periodo 2020, anche se gli effetti del COVID-19 si dovessero protrarre anche negli esercizi

successivi. Si tratta di un trattamento opzionale e non obbligatorio, che si spera sarà disponibile per la redazione delle semestrali 2020.

#### *Ricavi e contratti clienti (IFRS 15)*

L'epidemia può avere effetti anche ai fini del riconoscimento dei ricavi e nelle modifiche contrattuali per corrispettivi variabili in applicazione dell'IFRS 15.

Ci potrebbero essere effetti sulle assunzioni prese dalla direzione nella misurazione dei ricavi per beni o prestazioni di servizi già consegnati. Ad esempio, una riduzione della domanda di beni o servizio potrebbe indurre a concessioni aggiuntive sui prezzi, sconti per volumi ridotti, penalità per ritardate consegne o riduzioni nei prezzi verso clienti. Le società potrebbero anche apportare modifiche a specifiche clausole contrattuali su propri diritti e obblighi di concessione di riduzione nei prezzi in cui sia necessario considerare se la concessione è dovuta nel caso o nel momento in cui si conclude una variabilità esistente alla stipula del contratto, ovvero per una modifica intervenuta nei diritti ed obblighi delle parti.

#### LIBRI

## BILANCIO E REDDITO D'IMPRESA

A cura di Luca Miele, Alessandro Sura, Francesco Bontempo, Tommaso Fabi

V Edizione, Ipsoa Editore, 2020, pagg. 2200, € 155,00



L'opera analizza dagli aspetti civilistici relativi alla **redazione dei bilanci**, a quelli relativi alla **determinazione del reddito d'impresa** fino alla **liquidazione delle imposte** sui redditi.

Nella parte sul bilancio, oltre all'analisi delle norme che ne regolano la redazione, sono trattati i **postulati del bilancio**, i **criteri di valutazione** delle poste, il **bilancio consolidato**, le **operazioni straordinarie**, i **patrimoni destinati**, il **bilancio di liquidazione**, il **bilancio in forma abbreviata**, i **profili giuridici** relativi alla tenuta della contabilità, il bilancio e il **falso in bilancio**.

Nella parte fiscale sono analizzate la struttura generale delle **imposte sul reddito di impresa**, i **componenti negativi e positivi di reddito** e le regole attinenti all'imputazione temporale degli stessi.

Sono particolarmente approfonditi i temi riguardanti: il credito per imposte estere,

i costi cd. "black list", trasferimenti di residenza da e per l'estero, stabili organizzazioni, reddito in Italia e redditi all'estero, transfer pricing, associazione in partecipazione, esteroinvestizione, affitto di azienda.

Per ogni tema trattato, gli Autori hanno inserito numerosi **casi** controversi.

Il testo è aggiornato con le più recenti novità legislative e di prassi.

Particolare attenzione è prestata alla copiosa produzione di prassi – risoluzioni, risposte e principi diritto – da parte dell'Agenzia delle Entrate e alle novità contenute nella **Legge di Bilancio 2020**.

#### **Per informazioni e acquisti**

• **Servizio Informazioni Commerciali Ipsoa**  
tel. 02.8247794 - fax 02.82476403

• **Agenzie Ipsoa di zona**  
[www.shop.wki.it/agenzia](http://www.shop.wki.it/agenzia)

• **www.shopwki.it**